



Data release **18/05/2011**

N° release **0008**

Pagina **1** di **4**

TRADING CENTER

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. <i>IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA</i>
Sede legale:	P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche	5175.5.0
Codice ABI	06285
Gruppo bancario di appartenenza	Gruppo Creditizio BANCA CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini SpA
Nr. di telefono	0541-701.111
Nr. Fax	0541-701.337
Sito Internet	www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:	carim@bancacarim.it

OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:

Nome e Cognome _____
Qualifica _____ Indirizzo _____
Nr. Telefonico _____ E-mail _____
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto _____ N° Iscrizione _____

Cos'è IL TRADING CENTER

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Il servizio consente al cliente di operare in titoli, a valere sui rapporti che il cliente intrattiene presso la Banca, mediante una semplice telefonata al numero verde appositamente predisposto.

L'identificazione del cliente, per maggiore sicurezza, avviene mediante una chiave di accesso e una password consegnate all'atto dell'attivazione e richieste in sede di inoltro dell'ordine telefonico.



TRADING CENTER

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del "codice utente" e della "password", nel caso di smarrimento e sottrazione. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia delle chiavi di accesso e in caso di sottrazione occorre revocare prontamente il servizio presso la propria dipendenza;
- i rischi tipici dei rapporti sottostanti al servizio (deposito titoli, negoziazione valori mobiliari).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Servizio "Trading Center" è attualmente attivo per le disposizioni inerenti titoli azionari quotati sulla Borsa Italiana (azioni – warrant – covered warrant – fondi chiusi – diritti); l'estensione del Servizio ad altri strumenti finanziari sarà resa nota con apposita informativa e/o tramite avvisi esposti presso le filiali di BANCA CARIM.

Il Servizio "Trading Center" presuppone la titolarità di un deposito titoli a custodia e amministrazione, per le cui condizioni economiche, di gestione ed operative per la prestazione dei servizi di investimento ad esso collegati, si rimanda allo specifico Foglio Informativo.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Al Cliente è consentito in qualsiasi momento l'immediato recesso dal presente contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto in ragione dell'adempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte, senza applicazione di penalità e spese di chiusura e con la restituzione alla Banca di ogni altro strumento abilitativo di servizi inerenti il rapporto. Alla Banca è riservato altresì l'immediato recesso dal presente contratto.

Tempi massimi di chiusura

A fronte della richiesta estinzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire le necessarie istruzioni per la vendita, il trasferimento o il ritiro degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli di Sua pertinenza.



TRADING CENTER

Dal momento del ricevimento delle istruzioni citate, qualora non siano presenti anomalie, la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 5 giorni lavorativi.

Detti termini devono essere aumentati in presenza di strumenti finanziari/condizioni particolari quali, a titolo di esempio non esaustivo:

- vendita di quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti dei singoli fondi della SGR;
- giorni necessari per il trasferimento di titoli cartacei sub-depositati.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:

- a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all'indirizzo:
BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. in A.S.
SEDE CENTRALE Divisione Segreteria e Reclami
Oggetto "Reclamo"
P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN
- a mezzo fax al numero: 0541-701.337
- tramite posta elettronica all'indirizzo: carim@bancacarim.it;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria.pec@pec.bancacarim.it;
- tramite consegna presso gli sportelli delle Filiali della Banca.

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo al servizio di custodia ed amministrazione titoli e strumenti finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo alla prestazione di servizi ed attività di investimento.

Nel caso di reclamo relativo al servizio di custodia ed amministrazione titoli e strumenti finanziari, se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può:

- consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia;
- chiedere alla Banca;
- rivolgersi alle sedi dell'A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 081-7975111).

Nel caso di reclamo relativo alla prestazione di servizi ed attività di investimento, se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all'Ombudsman – Giuri Bancario (www.conciliatorebancario.it) a condizione che:

- il fatto oggetto di controversia sia stato posto in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo;



Data release **18/05/2011**

N° release **0008**

Pagina **4** di **4**

TRADING CENTER

- il fatto oggetto di controversia non sia stato già portato all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia sottoposto ad una procedura di conciliazione ancora in corso;
- se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, questa non superi l'importo di € 100.000,00;
- non sia trascorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca.

Per la risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente l'adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio, il Cliente – esclusi i clienti professionali di cui all'art. 6 commi 2 quinquies e 2 sexies del D.Lgs n. 58/98 – potrà attivare la procedura di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (www.camera-consob.it).

L'istanza può essere presentata a condizione che:

- la medesima controversia non sia già stata portata all'attenzione di un altro organismo di conciliazione;
- il Cliente abbia già presentato reclamo alla Banca a cui sia stata fornita espressa risposta ovvero sia decorso il termine stabilito dalla Banca per la trattazione del reclamo stesso senza che il Cliente medesimo abbia ottenuto risposta.

Indipendentemente dalla tipologia di servizio prestato dalla Banca, resta ferma la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

LEGENDA

Call Center	<i>Struttura dell'impresa che fornisce servizi o assistenza telefonica.</i>
Informativa Precontrattuale	<i>Si tratta di un documento previsto dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria che rappresenta un esemplare del contratto idoneo per la stipula che i clienti possono richiedere alle banche.</i>